

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 aprile 1989**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le**  
**rottture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rottture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2700/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 971/89<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 1. 9. 1988, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 9.